

24 Maggio 2010

ore 10,30

Sala Europa – Fiera di Cesena

OGGETTO:

LA NUOVA LEGGE REGIONE SISMICA

Il 1° Giugno entra in vigore il titolo IV della L.R. 19/08: “Norme per la riduzione del rischio sismico” e, pertanto, nelle zone sismiche di 2° categoria (tutti i comuni della Romagna escluso Ravenna) è necessaria l’Autorizzazione sismica per tutti gli interventi edilizi, sia pubblici che privati. Inoltre la domanda del titolo abilitativo edilizio (Permesso di Costruire o Denuncia d’Inizio Attività) deve essere corredata o dalla richiesta d’Autorizzazione sismica o dalla relazione di un progettista strutturale.

Viene anche introdotto il pagamento del contributo minimo di 480 euro, a titolo di rimborso spese d’istruttoria della pratica sismica, indipendentemente dal fatto che si vada a costruire un piccolo garage o un condominio di 10 piani. Inoltre nel caso di un semplice progetto unico architettonico (ristrutturazione+ampliamento+nuova costruzione di garage) potrebbero essere richieste fino a tre o più Autorizzazioni diverse, con tre o più pagamenti diversi, ognuno di 480 euro, cui aggiungere quelli per le varianti che si rendono necessarie durante i lavori.

Infatti tutti gli attori del processo edilizio: committenti, progettisti, direttori lavori, imprese, sanno che durante i lavori sono inevitabili, per i più disparati motivi, modifiche al progetto iniziale.

Ma le varianti in corso d’opera sono oltremodo problematiche in quanto, la rigidità e gravosità delle prescrizioni regionali stabilisce (per esempio) che la banale variazione di un lato di un solo pilastro che da 30 cm diventa 32 cm è una Variante Sostanziale. Pertanto il committente è obbligato a richiedere una nuova Autorizzazione sismica in variante (con un ulteriore versamento di 180 euro) che comporta la sospensione dei lavori fino all’ottenimento della nuova Autorizzazione (per la quale potrebbero essere necessari fino a 2/4 mesi); il tutto per evitare che committente, impresa e direttore lavori, proseguendo la costruzione in carenza d’Autorizzazione sismica, rischino il sequestro del cantiere con conseguenze addirittura penali.

Ma ancora, a causa di quei 2 cm di variazione della dimensione di un solo pilastro (sempre per esempio), la variante strutturalmente sostanziale comporta la necessità di un ulteriore titolo abilitativo edilizio, con la necessaria richiesta di un nuovo Permesso di Costruire o di una Denuncia d’Inizio Attività senza che il progetto architettonico sia minimamente cambiato, ma dovranno venire lo stesso ripresentati i progetti architettonici, sia in Comune che presso tutti gli altri enti interessati (AUSL, ecc.)

Si ritiene pertanto, a ragione, che il punto B.3 degli atti di indirizzo di cui alla DGR 121/10 (quello delle varianti sostanziali) debba essere **quanto prima bloccato e riformulato** perché, oltre a non avere di base una giustificazione scientifica strutturale convincente, otterrebbe il solo scopo di creare interminabili contenziosi ed un ingiustificato aggravio di costi per l’utente finale senza contribuire minimamente all’obiettivo che si prefigge la legge cioè: di ridurre il rischio sismico e, tanto meno, contribuisce allo snellimento delle procedure edilizie.

Infine criticabile è l’obbligo imposto all’Ingegnere strutturista, in fase di presentazione della pratica, di dovere allegare alla richiesta di Autorizzazione sismica, ai sensi del Codice Penale, l’Asseverazione che i calcoli sono eseguiti secondo le leggi vigenti, quando esiste un pubblico ufficiale che la vaglierà e la autorizzerà, quasi sempre chiedendo integrazioni alla pratica che automaticamente

potrebbero, ai sensi del codice penale, comportare una denuncia del progettista per dichiarazione mendace.